

VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: amministrazione@valmontonehospital.it

Valmontone, li 27/06/2019

Gara per la gestione dei servizi di prenotazione call center, accettazione front office, trascrizione e riconsegna referti medici e attività di archiviazione connessi all'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali CIG 7917416A5D.

CHIARIMENTI N. 2

Quesito:

1) Atteso che l'Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici), comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. prevede che "Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie", si chiede di confermare la possibilità di partecipazione alla Gara di Appalto nella forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo "verticale" ed a tal fine si chiede a codesta Stazione Appaltante di volere indicare specificatamente le prestazioni secondarie.

Risposta:

Per l'ipotesi di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario ex art. 48 del Codice, l'aggregazione tra imprese deve intendersi di natura orizzontale.

L'art. 48, comma 2 del Codice, stabilisce infatti nella sua seconda parte che, in caso di forniture o servizi, deve intendersi per raggruppamento di tipo orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono non già prestazioni tra loro identiche, ma *"quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazioni"*.

Ad avviso della scrivente stazione appaltante, tutte le attività oggetto del presente appalto sono ascrivibili alla medesima tipologia.

Per tale ragione, nel bando e negli altri documenti di gara non sono state indicate prestazioni principali e prestazioni secondarie rispetto alle principali.

Ciò non toglie che i soggetti riuniti o consorziati, potranno, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del Codice, specificare le diverse parti del servizio che, pur appartenendo alla medesima tipologia, verranno eseguite dai singoli operatori.

Quesito:

2) Con riferimento alla Clausola Sociale di cui all'Art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici, si rappresenta che di norma l'applicazione di tale Clausola appare legittima se essa è interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, ma solo a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, senza però che tale clausola comporti l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata tutto il personale già

VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: amministrazione@valmontonehospital.it

utilizzato dalla precedente impresa affidataria del servizio. Si chiede pertanto a codesta Amministrazione di confermare la suddetta interpretazione circa la non obbligatorietà dell'assunzione del personale precedentemente coinvolto nell'Appalto oggetto della presente Procedura di Gara.

Risposta:

Nella valutazione del rispetto da parte degli operatori economici offerenti della c.d. Clausola Sociale di riassorbimento, questa stazione appaltante si atterrà a quanto puntualmente stabilito dall'art. 3.3. del Disciplinare di gara, dalle disposizioni di legge vigenti in materia, dalle Linee Guida n. 13 dell'ANAC e dalla recente giurisprudenza di settore.

Valmontone Hospital S.p.A.

Il RUP

Dr. Gianfranco Trionfera